

Privatizzare la (pubblica) Piazza della Signoria. Perché non si può fare

written by Urbanistica Puc

[Il sindaco Nardella vuole concedere l'uso esclusivo di piazza della Signoria per una cena di gala siglata Dolce&Gabbana.](#) Cerchiamo di capire perché questa sottrazione dello spazio pubblico non si può fare.

Non si può fare da molti punti di vista. Dal punto di vista politico, sociale e filosofico ne hanno scritto su queste pagine Gilberto Pierazzuoli ([Le enclosures e il perpetuarsi dell'accumulazione originaria](#)) e Ilaria Agostini ([Per una rivendicazione sociale dello spazio pubblico, e politico](#)).



Approfondiamo qui la questione dal punto di vista urbanistico-giuridico.

Ci viene in soccorso il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs. n. 42/2004). **Piazza della Signoria è propriamente un bene culturale.** L'art. 10 (*Beni culturali*) del Codice stabilisce infatti che «Sono beni culturali [...] le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico» (comma 4, lettera g).

L'art. 20 (*Interventi vietati*) sancisce che «**I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico** oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione», e si può ben sostenere che utilizzare una piazza storica in qualità di decoro di una privata cena d'affari sia incompatibile con il suo carattere storico o artistico.

Ancora più stringente l'art. 106 (*Uso individuale di beni culturali*), il quale

stabilisce la possibilità da parte degli enti pubblici territoriali di «concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale» (comma 1) - ed è assai dubbio che una cena privata sia compatibile con la destinazione culturale del bene -, tuttavia (comma 2 bis), **«la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo».**

E vediamo bene come nel caso di specie «la fruizione pubblica del bene [pubblico]» sia tutt'altro che garantita, essendo il suo impedimento (novella *enclosure*) il movente dell'operazione. **Operazione esclusiva, escludente, degradante lo spazio pubblico che viene venduto per un piatto di lenticchie come scenario che innalza il valore della merce offerta sulla piazza.**

Quanto sopra dimostra, per chi scrive, l'illegittimità di iniziative di privatizzazione quale quella prospettata per la più pubblica delle piazze fiorentine: piazza della Signoria, svenduta per un'iniziativa peraltro non inedita in città.

***Gruppo urbanistica perUnaltracittà**